



Bruxelles, 17 novembre 2023
(OR. en)

15507/23

LIMITE

DATAPROTECT 312
JAI 1486
DIGIT 264
MI 987
FREMP 329

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Posizione e conclusioni del Consiglio in merito all'applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) - Approvazione

1. Ai sensi dell'articolo 97 del GDPR, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, ogni quattro anni a partire dal maggio 2020, relazioni di valutazione e sul riesame del regolamento. Il GDPR prevede inoltre che la Commissione, nell'effettuare la valutazione e il riesame, tenga conto delle posizioni e delle conclusioni del Parlamento europeo, del Consiglio, nonché di altri organismi o fonti pertinenti.

2. Per preparare il documento contenente la posizione e le conclusioni del Consiglio sull'applicazione del GDPR la presidenza ha elaborato un testo basato sulle osservazioni formulate dagli Stati membri a seguito di una serie di scambi di opinioni avuti nelle riunioni del gruppo "Protezione dei dati" del Consiglio del 24 luglio, 12 settembre e 11 ottobre 2023. Gli Stati membri sono stati invitati in particolare a individuare gli ambiti o i settori in cui si può ritenere che il GDPR sia attuato efficacemente, a riferire in merito all'attuazione pratica a livello nazionale, a fare il punto sulla dimensione internazionale del GDPR e ad esprimersi in merito all'applicazione e attuazione del GDPR alle imprese di paesi terzi attive sul mercato dell'UE.
3. Sulla base di tali lavori preparatori e a seguito delle consultazioni degli Stati membri avviate il 19 ottobre e l'8 novembre 2023, le delegazioni sono ora in grado di approvare il testo del documento di posizione e conclusioni del Consiglio in merito all'applicazione del GDPR che figura nell'allegato della presente nota.
4. Alla luce di quanto precede, si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a:
 - confermare l'accordo sul testo; e
 - raccomandare al Consiglio di approvare il documento di posizione e conclusioni del Consiglio in merito all'applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) che figura nell'allegato della presente nota.

Posizione e conclusioni del Consiglio in merito all'applicazione del GDPR

1. INTRODUZIONE

- 1) Il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)¹ è entrato in vigore il 25 maggio 2018 e ha abrogato e sostituito la direttiva 95/46/CE. Mira a creare un quadro solido e più coerente in materia di protezione dei dati nell'UE, con il duplice obiettivo di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, e di consentire la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione.
- 2) Ai sensi dell'articolo 97 del GDPR, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, ogni quattro anni a partire dal maggio 2020, relazioni di valutazione e sul riesame del regolamento.
- 3) In tale contesto la Commissione esamina in particolare l'applicazione e il funzionamento:
 - del capo V sul trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, in particolare in relazione alle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, del presente regolamento e alle decisioni adottate sulla base dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE; e
 - del capo VII sulla cooperazione e la coerenza.

¹ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

- 4) Il GDPR prevede che la Commissione tenga conto delle posizioni e delle conclusioni del Parlamento europeo, del Consiglio, nonché di altri organismi o fonti pertinenti. La Commissione può anche richiedere informazioni agli Stati membri e alle autorità di controllo.
- 5) Anticipando la prima valutazione e il primo riesame del GDPR da parte della Commissione europea a norma dell'articolo 97, il 15 gennaio 2020 il Consiglio ha adottato un primo documento di *posizione e conclusioni del Consiglio in merito all'applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)*, il quale illustra le questioni connesse all'applicazione e all'interpretazione del regolamento che all'epoca avevano dato maggiormente adito a preoccupazioni negli Stati membri, in particolare per quanto riguarda 1) la difficoltà di determinare o applicare garanzie adeguate in assenza di una decisione di adeguatezza; 2) gli oneri aggiuntivi per le autorità di controllo derivanti dai meccanismi di cooperazione e coerenza ai sensi del capo VII del GDPR, come anche le implicazioni di tali meccanismi per le risorse; 3) l'imprevista frammentazione della legislazione; 4) i nuovi obblighi per i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento nel settore privato introdotti da talune disposizioni del GDPR; e 5) le misure che le autorità di controllo devono introdurre per affrontare le situazioni in cui i titolari del trattamento stabiliti in paesi terzi non designino un rappresentante nell'Unione.
- 6) Pur riconoscendo il ruolo del comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) e delle autorità nazionali di controllo nel fornire orientamenti, il Consiglio ha anche indicato ambiti specifici ai quali occorre prestare maggiore attenzione, in particolare: l'applicazione del GDPR nel settore delle nuove tecnologie nonché le questioni connesse alle grandi società tecnologiche; strumenti pratici per le piccole e medie imprese (PMI) e le associazioni di beneficenza o di volontariato, ad esempio un modulo armonizzato con il quale i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento possano notificare alle autorità di controllo una violazione di dati personali o un registro delle attività di trattamento semplificato, e altri strumenti adeguati affinché le PMI possano applicare il GDPR in considerazione delle loro esigenze specifiche; modalità operative efficaci delle autorità di controllo nei casi transfrontalieri; e questioni connesse alle situazioni in cui il rappresentante di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento stabiliti al di fuori dell'UE non ottemperi ai propri obblighi.

- 7) Il 24 giugno 2020 la Commissione europea ha adottato la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "La protezione dei dati come pilastro dell'autonomia dei cittadini e dell'approccio dell'UE alla transizione digitale: due anni di applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati", rilevando in particolare che per realizzare il pieno potenziale del GDPR è importante creare un approccio armonizzato e una cultura europea comune della protezione dei dati, nonché promuovere una gestione maggiormente efficiente ed armonizzata dei casi transfrontalieri. Sulla base della sua valutazione, la Commissione ha elencato una serie di azioni ritenute necessarie per sostenere l'applicazione del GDPR al fine di attuare e integrare il quadro giuridico, fare in modo che il nuovo sistema di governance realizzi appieno il proprio potenziale, sostenere le parti interessate, incentivare l'innovazione, sviluppare ulteriormente l'insieme di strumenti per il trasferimento di dati nonché promuovere la convergenza e sviluppare la cooperazione internazionale.
- 8) Per preparare questo secondo documento contenente la posizione e le conclusioni del Consiglio sull'applicazione del GDPR e contribuire alla seconda relazione della Commissione prevista per il 2024, la presidenza ha elaborato un testo basato sulle osservazioni formulate dagli Stati membri a seguito di una serie di scambi di opinioni avuti nelle riunioni del gruppo "Protezione dei dati" del Consiglio del 24 luglio, 12 settembre e 11 ottobre 2023. Gli Stati membri sono stati invitati in particolare a individuare gli ambiti o i settori in cui si può ritenere che il GDPR sia attuato efficacemente, a riferire in merito all'attuazione pratica a livello nazionale, a fare il punto sulla dimensione internazionale del GDPR e ad esprimersi in merito all'applicazione e attuazione del GDPR alle imprese di paesi terzi attive sul mercato dell'UE.
- 9) La posizione e le conclusioni del Consiglio basate su tali lavori preparatori sono illustrate nel presente documento. Oltre alla prima relazione di attuazione adottata dalla Commissione nel 2020, il Consiglio ha preso atto anche della proposta di regolamento che stabilisce norme procedurali aggiuntive relative all'applicazione del GDPR², presentata dalla Commissione nel luglio 2023, che è attualmente all'esame del gruppo del Consiglio "Protezione dei dati".

² COM(2023) 348 final.

- 10) Il Consiglio sottolinea che si tratta della prima occasione per valutare il GDPR sul periodo di oltre cinque anni dall'inizio della sua effettiva applicazione, conformemente all'articolo 97 del regolamento stesso. La presente posizione è basata, di conseguenza, su un'esperienza più ampia degli Stati membri nell'applicazione del GDPR. Tra gli elementi importanti presi in considerazione si possono annoverare anche l'esperienza pratica delle autorità nazionali di controllo nell'applicazione e monitoraggio del GDPR, l'adozione di orientamenti e decisioni vincolanti da parte dell'EDPB, nonché le pertinenti sentenze degli organi giurisdizionali, compresa la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE). Anche le sfide, le preoccupazioni e i punti a cui prestare attenzione individuati dal Consiglio nel 2020, nonché l'elenco di azioni stabilito dalla Commissione nella sua successiva comunicazione, sono stati utilizzati come riferimenti per l'elaborazione del presente documento di posizione e conclusioni.
- 11) Come nel 2020, il Consiglio ritiene che la sua posizione e le sue conclusioni non debbano limitarsi ai temi specificamente menzionati nell'articolo 97, paragrafo 2, del GDPR. Anche questa volta, pertanto incoraggia la Commissione a cogliere l'occasione, nella sua prossima relazione, per valutare e riesaminare anche l'applicazione e il funzionamento del GDPR oltre quanto specificamente menzionato nel suddetto articolo. Ampliare l'ambito di valutazione è ancor più giustificato in quanto, dall'ultima relazione adottata nel 2020, le esperienze pratiche e i contributi dei portatori di interessi e delle organizzazioni pertinenti si sono ulteriormente sviluppati e il panorama normativo si è notevolmente evoluto, con l'adozione di vari strumenti legislativi a livello di UE che incidono sul trattamento dei dati personali e interagiscono con il GDPR.

2. OSSERVAZIONI GENERALI

- 12) A parere del Consiglio, il GDPR continua ad essere un successo. Ha prodotto risultati positivi per quanto riguarda l'armonizzazione del diritto dell'UE e il rafforzamento di una cultura della protezione dei dati a livello dell'UE e mondiale. La sua applicazione ha rafforzato la fiducia e la certezza del diritto e ha agevolato i flussi transfrontalieri di dati all'interno dell'UE, con risvolti positivi per il mercato interno e lo sviluppo dell'economia digitale.

- 13) A cinque anni dall'inizio della sua effettiva applicazione, il GDPR continua a rappresentare una pietra miliare importante, che ha rafforzato i diritti fondamentali per quanto riguarda il rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni e la protezione dei dati personali (articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), garantendo ai cittadini europei un pari livello di protezione e dotandoli di maggiore controllo sul trattamento dei loro dati personali. I diritti degli interessati sono stati rafforzati e tra il grande pubblico c'è maggiore consapevolezza, conoscenza e comprensione dei diritti in materia di protezione dei dati. Il GDPR ha avuto un effetto positivo in termini di trasparenza e responsabilizzazione degli interessati, come dimostra l'aumento dell'esercizio dei diritti degli interessati, compresi i nuovi diritti.
- 14) Anche le garanzie in relazione alla liceità del trattamento dei dati personali sono state rafforzate nella pratica, e l'applicazione delle disposizioni del GDPR ha svolto un ruolo significativo nell'aumentare la trasparenza e la sicurezza del trattamento dei dati personali. I titolari e i responsabili del trattamento sono più consapevoli dei loro obblighi e delle conseguenze di un trattamento non conforme al regolamento. La responsabilità delle entità soggette al GDPR si è rafforzata e gli sforzi compiuti per conformarsi al regolamento hanno avuto un impatto positivo anche sulla governance dei dati all'interno delle organizzazioni in generale.
- 15) Il Consiglio ritiene tuttavia che permangano alcune difficoltà pratiche di attuazione per le organizzazioni sia pubbliche che private e che l'applicazione di determinate disposizioni del GDPR si gioverebbe di ulteriori chiarimenti e orientamenti finalizzati a garantire la coerenza e la certezza del diritto. Nel valutare il regolamento si dovrebbe inoltre tenere debitamente conto dell'onere rappresentato da determinate disposizioni quando applicate da soggetti di piccole dimensioni, quali PMI e autorità locali o organizzazioni senza scopo di lucro, come le associazioni di volontariato, e si dovrebbero esplorare opportunità per sostenere ulteriormente tali entità nell'adempimento dei loro obblighi. A tale riguardo è essenziale che l'EDPB o le autorità nazionali di controllo offrano orientamenti specifici rivolti a tali gruppi e che si compiano sforzi costanti per garantire che i principi, i concetti giuridici e i diritti del GDPR possano essere efficacemente interpretati, compresi e applicati in tutta l'Unione.

- 16) La promozione della fiducia nei flussi transfrontalieri di dati costituisce un elemento chiave in un ambiente sempre più digitalizzato e il GDPR ha avuto un impatto positivo in questa prospettiva. Riguardo ai flussi di dati internazionali, il GDPR è stato determinante nel determinare il ruolo dell'Unione europea come parametro internazionale e norma di riferimento per la protezione dei dati e la vita privata al di là delle frontiere dell'UE. Anche l'ulteriore sviluppo di strumenti di trasferimento di dati, che possono essere attuati concretamente e in modo facile dai titolari del trattamento, è un aspetto importante per garantire la protezione dei dati personali trasferiti verso paesi terzi, facilitando nel contempo i flussi internazionali di dati.
- 17) Il Consiglio prende atto della creazione e del funzionamento di un nuovo modello normativo grazie all'istituzione dell'EDPB e al rafforzamento della cooperazione tra le autorità di controllo nazionali. Il meccanismo di cooperazione e di coerenza è stato positivo per un'interpretazione coerente del GDPR. Si è inoltre intensificata la cooperazione in materia di applicazione e le decisioni adottate nei confronti dei titolari del trattamento contribuiscono a rafforzare la responsabilità delle parti interessate e la protezione delle persone fisiche. Il Consiglio invita a proseguire gli sforzi e le iniziative in questa direzione, anche in termini di risorse, e ad affrontare le sfide rimanenti.
- 18) Dall'entrata in vigore del GDPR sono stati adottati diversi importanti strumenti legislativi applicabili al settore digitale, mentre altri sono attualmente in fase di discussione per affrontare le nuove pratiche e le nuove tecnologie disponibili sul mercato digitale dell'UE che hanno un impatto sul trattamento dei dati personali. Il Consiglio ritiene fondamentale garantire la coerenza con il GDPR nell'attuazione di questi nuovi strumenti e opportuno promuovere la cooperazione normativa per conseguire tale obiettivo.

3. I PRINCIPI DEL GDPR E LA PROTEZIONE DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI

- 19) Il Consiglio ritiene che, in quanto regolamento basato su principi, il GDPR si è dimostrato capace di garantire il rispetto di norme comuni nel trattamento dei dati personali in tutta l'Unione. La combinazione e l'applicazione flessibile dei principi del GDPR, vale a dire liceità, equità e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, accuratezza, limitazione del periodo di conservazione, integrità e riservatezza nonché responsabilità, si sono dimostrate efficaci per proteggere i diritti degli interessati e capaci di rispondere agli sviluppi e ai cambiamenti tecnologici. In questo senso, la scelta di un regolamento basato su principi fondamentali, diritti specifici per le persone fisiche e obblighi specifici per i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali rimane un approccio normativo pertinente, anche in un contesto in cui l'economia e la società sono sempre più digitalizzate.
- 20) Il Consiglio sottolinea che la protezione dei dati personali è una componente essenziale dell'innovazione responsabile ed etica e che, a tale riguardo, il GDPR ha contribuito a promuovere un'innovazione affidabile. Tecnologicamente neutro, il GDPR si è dimostrato adeguato rispetto alle sfide poste dall'evoluzione delle tecnologie e dal trattamento sottostante dei dati personali, creando fiducia in nuove soluzioni e applicazioni sviluppate in molti settori diversi e da un'ampia gamma di soggetti. In quest'ottica, il Consiglio ritiene che il GDPR e il rispetto dei suoi principi e delle sue disposizioni debbano essere promossi in quanto catalizzatore di un'innovazione responsabilizzata, responsabile ed etica, che incrementi il livello di fiducia atteso dai cittadini e dai consumatori e faccia leva sulla protezione dei dati personali come risorsa competitiva. Il Consiglio ritiene inoltre essenziale, sia per la futura applicazione del GDPR che per lo sviluppo dell'economia digitale dell'Unione, che si tenga conto della necessità di sostenere l'innovazione e lo sviluppo di nuove tecnologie.

- 21) Il Consiglio ritiene inoltre importante rilevare che il GDPR ha fornito un quadro flessibile che consente il trattamento dei dati personali in situazioni di emergenza o di crisi, come messo in luce dai diversi sistemi di informazione e strumenti digitali istituiti durante la lotta contro la pandemia di COVID-19 a livello nazionale ed europeo. Il Consiglio riconosce il ruolo svolto dalle autorità di protezione dei dati a sostegno delle autorità pubbliche nello sviluppo di soluzioni conformi per far fronte alla crisi COVID-19 e sottolinea l'importanza di disporre rapidamente di orientamenti affidabili e coerenti a livello dell'UE al fine di affrontare efficacemente qualsiasi futura situazione di emergenza o di crisi per la quale il trattamento dei dati personali costituirebbe un elemento essenziale.
- 22) Il quadro propizio alla fiducia istituito dal GDPR si è tradotto anche in un aumento consistente dell'esercizio dei propri diritti da parte degli interessati, come dimostrato dal numero di richieste rivolte ai titolari del trattamento e di reclami ricevuti e trattati dalle autorità nazionali di controllo negli ultimi cinque anni. La capacità di dare seguito a tali richieste e la capacità delle autorità nazionali di controllo di trattare i reclami ricevuti sono elementi essenziali per garantire l'applicazione adeguata e coerente del GDPR e l'autonomia dell'interessato attraverso l'esercizio dei propri diritti. Il Consiglio ritiene importante monitorare la capacità degli interessati di esercitare efficacemente i propri diritti, nonché la percezione che essi hanno della protezione dei loro dati personali ai sensi del diritto dell'UE.

4. APPLICAZIONE DEL GDPR DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI PRIVATE

23) Le organizzazioni private che trattano dati personali nell'Unione hanno progressivamente intensificato gli sforzi in materia di conformità e responsabilità, il che si traduce non solo in una maggiore protezione dei dati personali delle persone fisiche, ma anche in una migliore governance dei dati all'interno delle organizzazioni in generale. Il meccanismo di cooperazione e coerenza istituito dal GDPR, che prevede un meccanismo dello sportello unico per il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento che trattano dati personali in più di uno Stato membro, ha inoltre consentito una maggiore certezza del diritto per le imprese, nonché condizioni di parità e un'applicazione coerente in tutta l'Unione. A tale riguardo, il Consiglio mette in rilievo l'importanza degli orientamenti elaborati dalle autorità nazionali di controllo e dall'EDPB al fine di sostenere e agevolare il rispetto da parte delle organizzazioni private nonché di garantire un'interpretazione e un'attuazione coerenti del GDPR, e incoraggia, in generale, l'elaborazione di nuovi orientamenti pertinenti.

- 24) Pur riconoscendo l'impatto positivo del GDPR sul livello di conformità alle norme in materia di protezione dei dati, il Consiglio sottolinea tuttavia che il rispetto di questo nuovo quadro ha comportato un onere aggiuntivo per le organizzazioni più piccole, in particolare le PMI, che potrebbero beneficiare di un ulteriore sostegno nell'attuazione di soluzioni di conformità adeguate al rischio inerente al trattamento dei dati personali effettuato. Il Consiglio prende atto con soddisfazione degli orientamenti specifici per le PMI adottati dall'EDPB e da diverse autorità nazionali di controllo e incoraggia l'ulteriore sviluppo di strumenti pratici di attuazione destinati a tali organizzazioni. Gli obblighi di informazione e documentazione derivanti dal GDPR possono rappresentare una sfida specifica per le organizzazioni più piccole, in particolare per quanto riguarda i trattamenti che comportano un basso rischio per gli interessati. Ciò vale in particolare per i titolari del trattamento le cui attività principali non comprendono il trattamento di dati personali o le cui attività di trattamento possono essere considerate a basso rischio. A tale riguardo, il Consiglio incoraggia lo sviluppo di strumenti pratici, quali modelli e clausole informative tipo, e invita l'EDPB a elaborare orientamenti mirati riguardo all'obbligo di tenere registri delle attività di trattamento, al fine di agevolare la conformità da parte delle organizzazioni più piccole e tenere conto del volume di dati personali trattati da tali entità nonché del rischio connesso al trattamento.
- 25) Più in generale, il Consiglio ritiene che lo sviluppo di altri strumenti di conformità, quali la certificazione e i codici di condotta, sia stato finora limitato, anche se tali strumenti potrebbero sostenere e agevolare in misura significativa la conformità da parte delle organizzazioni, comprese le PMI. Il Consiglio chiede pertanto di proseguire lo sviluppo di tali strumenti e invita la Commissione europea e l'EDPB a valutare i modi per sostenere ulteriormente la rapida adozione di codici di condotta e della certificazione.

26) Il ruolo dei responsabili della protezione dei dati (RPD) si è rivelato essenziale per consentire alle organizzazioni di rispettare il GDPR e per il monitoraggio del trattamento e delle garanzie attuate, tenuto conto dei profili, delle abilità e delle competenze degli RPD. Tuttavia, il Consiglio riconosce le difficoltà incontrate da alcuni settori nella nomina di questi ultimi. Ritiene che occorra promuovere gli sforzi di sensibilizzazione e formazione al fine di garantire che le organizzazioni siano in grado di adempiere ai loro obblighi relativi ai compiti e ai doveri degli RPD.

5. APPLICAZIONE DEL GDPR DA PARTE DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE

27) Il Consiglio rileva che il GDPR ha comportato notevoli sforzi e sviluppi positivi anche per quanto riguarda il livello di protezione dei dati personali trattati dalle autorità pubbliche, anche mediante l'adeguamento dei quadri giuridici nazionali. Al fine di continuare a sostenere la conformità del trattamento dei dati personali da parte delle autorità pubbliche, che talvolta ha implicato processi complessi e difficoltà interpretative, ad esempio quando si trattano gli scambi di dati e la cooperazione tra le autorità pubbliche stesse, il Consiglio incoraggia le autorità nazionali di controllo e, se del caso, l'EDPB, a tenere conto della specificità delle loro attività. Richiama in particolare l'attenzione sugli oneri e le sfide particolari per le autorità locali e le difficoltà incontrate dalle autorità pubbliche nella nomina di un responsabile della protezione dei dati e incoraggia le autorità di protezione dei dati a sviluppare strumenti pratici e orientamenti specifici per questi due aspetti.

- 28) L'esercizio del diritto di accesso di cui all'articolo 15 del GDPR ha generato incertezze in merito alla sua applicazione da parte delle autorità pubbliche, in particolare per quanto riguarda l'ambito di applicazione e la relazione con il diritto di accesso ai documenti contenenti dati personali. In diversi Stati membri si è osservato che l'esercizio del diritto di accesso è stato spesso invocato per evitare spese applicabili in base al diritto civile o amministrativo nazionale nell'esercizio del diritto di accesso ai documenti. Il Consiglio rileva che è stato pertanto difficile per le autorità pubbliche determinare se e in quale misura il diritto di accesso del GDPR debba essere applicato e in che modo esso interagisca con le disposizioni applicabili a livello nazionale per l'accesso del pubblico ai documenti. Invita pertanto le autorità nazionali di controllo e, se del caso, l'EDPB a elaborare orientamenti specifici al fine di porre rimedio a eventuali incertezze e chiarire l'applicazione dell'articolo 15 del GDPR in tale contesto, tenendo conto anche della giurisprudenza più recente e del ruolo delle autorità nazionali nel garantire il diritto di accesso ai documenti.
- 29) In taluni casi le autorità pubbliche hanno incontrato problemi interpretativi riguardanti la base giuridica di cui all'articolo 6 del GDPR che consente le loro attività di trattamento, in particolare in situazioni in cui tale trattamento può essere necessario per adempiere un obbligo giuridico ai sensi del diritto dell'Unione, quando l'atto giuridico sottostante non determina in misura sufficiente le disposizioni applicabili a tale trattamento. Il Consiglio ritiene pertanto che gli strumenti legislativi adottati a livello dell'Unione, quando costituiscono il diritto dell'Unione che fornisce una base giuridica per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 6 del GDPR, dovrebbero definire chiaramente i requisiti e le condizioni in base ai quali tale trattamento può essere effettuato dalle autorità pubbliche. Inoltre, il diritto dell'Unione dovrebbe, se del caso, ricordare chiaramente la competenza delle autorità nazionali di controllo in materia di trattamento dei dati personali.

6. MARGINI LASCIATI ALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE

- 30) Pur sottolineando l'importanza di garantire condizioni di parità a livello dell'Unione, in particolare per i trattamenti effettuati da organizzazioni private, il Consiglio ritiene che i margini lasciati alla legislazione nazionale per definire un quadro specifico per determinati tipi di attività di trattamento, ad esempio per quanto concerne gli articoli 85 e 86 del GDPR relativi alla libertà di espressione e di informazione e al diritto di accesso del pubblico ai documenti ufficiali, restino utili e pertinenti in particolare per le autorità pubbliche, tenuto conto della specificità delle loro attività di trattamento. Tali margini sono stati intenzionalmente inclusi dai colegislatori al momento dell'adozione del GDPR e si sono dimostrati un approccio efficace, giustificando così un certo grado di frammentazione, in particolare nelle attività di trattamento su cui gli Stati membri hanno la propria giurisdizione o in settori in cui la legislazione nazionale stabilisce condizioni specifiche per il trattamento dei dati personali, ad esempio in un contesto lavorativo.

7. ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO SPECIFICHE

- 31) Gli ultimi cinque anni di effettiva applicazione del GDPR hanno consentito di individuare specifiche attività di trattamento o disposizioni correlate a norma del GDPR che possono beneficiare di ulteriori chiarimenti in termini di interpretazione e orientamenti, al fine di garantire un'attuazione efficace e coerente.
- a) Trattamento dei dati personali dei minori: il Consiglio ritiene che per l'effettiva applicazione del GDPR e la protezione specifica intrinseca che dovrebbe essere accordata ai minori sarebbe utile un ulteriore chiarimento delle relative disposizioni del testo, in particolare l'ambito di applicazione dell'articolo 8 del GDPR che riguarda le condizioni applicabili al consenso del minore in relazione ai servizi della società dell'informazione. Più in generale, il Consiglio invita l'EDPB a elaborare orientamenti specifici sul trattamento dei dati personali dei minori al fine di sostenere e assistere i titolari del trattamento nei loro sforzi volti a proteggere tale categoria.

- b) Trattamento a fini di ricerca e archiviazione: il GDPR contiene riferimenti e disposizioni specifici in relazione al trattamento dei dati personali a fini di ricerca e archiviazione che devono essere applicati per intero al fine di tenere conto delle esigenze specifiche della comunità dei ricercatori e dell'importanza della ricerca per la società nel suo complesso. Il Consiglio ricorda in tale contesto che, conformemente al considerando 33 del GDPR, in molti casi non è possibile individuare pienamente la finalità del trattamento dei dati personali a fini di ricerca scientifica al momento della raccolta dei dati e che, pertanto, dovrebbe essere consentito agli interessati di prestare il proprio consenso a taluni settori della ricerca scientifica laddove vi sia rispetto delle norme deontologiche riconosciute per la ricerca scientifica. Ritiene che siano necessari ulteriori chiarimenti per quanto riguarda il trattamento dei dati personali per finalità sia di ricerca che di archiviazione, in particolare per quanto riguarda la base giuridica applicabile e le condizioni per il consenso, nonché per determinare i ruoli e le responsabilità. Invita inoltre l'EDPB ad adottare orientamenti specifici a sostegno dello sviluppo di attività conformi nei settori della ricerca scientifica e dell'archiviazione.
- c) Trattamento da parte delle autorità giurisdizionali nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali: pur riconoscendo il lavoro svolto dalla Commissione europea nel quadro del gruppo di esperti sul regolamento (UE) 2016/679 e sulla direttiva (UE) 2016/680, il Consiglio ritiene che in questo ambito dovrebbero essere svolte ulteriori consultazioni, tenendo conto degli sviluppi nella giurisprudenza e delle specificità delle attività di trattamento, al fine di agevolare un'interpretazione uniforme delle disposizioni relative.

- d) Anonimizzazione e pseudonimizzazione: il Consiglio ritiene che riguardo ai requisiti relativi all'anonimizzazione e alla pseudonimizzazione, tenuto conto della loro importanza per ridurre o attenuare i rischi associati al trattamento dei dati personali e i riferimenti a tali nozioni in altri atti del diritto dell'UE, sarebbero utili ulteriori chiarimenti che ne consentano un'attuazione efficace da parte dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento. Invita pertanto l'EDPB ad adottare orientamenti esaustivi in materia di anonimizzazione e pseudonimizzazione, per garantire un'interpretazione e un'applicazione coerenti a livello dell'UE e, in particolare, a fornire chiarimenti in merito alle condizioni, ai requisiti e alla base giuridica per tali attività di trattamento.
- e) Profilazione e punteggio: il trattamento dei dati personali che comporta la profilazione e il punteggio delle persone fisiche è sempre più diffuso in molti settori e applicazioni ed è integrato in numerose soluzioni tecnologiche. Ciò può comportare rischi significativi per i diritti degli interessati, comprese conseguenze sulla loro situazione particolare. Diversi strumenti legislativi adottati di recente a livello dell'UE disciplinano tali attività di trattamento. Il Consiglio raccomanda pertanto di garantire l'applicazione efficace e coerente delle disposizioni del GDPR applicabili alla profilazione e al punteggio e di valutare se l'attuale quadro giuridico e la sua applicazione proteggano efficacemente gli interessati o siano necessari ulteriori orientamenti e miglioramenti per limitare chiaramente le attività di profilazione e punteggio.

- f) Scambio di informazioni con le autorità di contrasto: Pur riconoscendo l'importanza dell'accesso alle informazioni a fini di contrasto e per trovare un equilibrio tra la protezione dei dati personali e la sicurezza interna, il Consiglio sottolinea la necessità di garantire la certezza del diritto e la protezione dei diritti delle persone fisiche per i soggetti sia pubblici che privati per i quali il trattamento dei dati personali rientra nell'ambito di applicazione del GDPR, in particolare per quanto riguarda la base giuridica che consente tale scambio di informazioni. È opportuno garantire la chiarezza delle condizioni alle quali i titolari del trattamento per i quali il trattamento dei dati personali rientra nell'ambito di applicazione del GDPR possono comunicare tali dati personali alle autorità di contrasto e garantire il pieno rispetto dei diritti dell'interessato ai sensi del GDPR e dei diritti fondamentali.

8. MECCANISMO DI COOPERAZIONE E DI COERENZA

- 32) Il Consiglio ritiene che il meccanismo di cooperazione e coerenza istituito dal GDPR abbia portato a una cooperazione costante ed efficiente tra le autorità nazionali di controllo e che l'istituzione dell'EDPB e le relative procedure debbano essere considerate un risultato positivo, come dimostra il numero di decisioni definitive su casi transfrontalieri adottate negli ultimi cinque anni.
- 33) Il Consiglio sottolinea che l'effettiva applicazione del GDPR, anche nei confronti dei titolari del trattamento su larga scala a livello internazionale, costituisce un elemento essenziale per l'effettiva protezione dei diritti degli interessati. Sebbene siano state individuate e persistano difficoltà di applicazione, il Consiglio prende atto della recente proposta della Commissione che stabilisce norme procedurali supplementari riguardo all'applicazione del GDPR, che saranno esaminate nel quadro della procedura legislativa ordinaria.

34) La formulazione di orientamenti coerenti e validi a livello di UE è stata essenziale anche per l'efficace attuazione delle disposizioni specifiche del GDPR, e il Consiglio ritiene che a tale riguardo le autorità nazionali di controllo e l'EDPB abbiano svolto un ruolo importante. In tale contesto, il Consiglio sottolinea l'importanza di rivedere gli orientamenti esistenti, ove necessario, in particolare alla luce degli sviluppi giurisprudenziali, e la necessità di consentire la consultazione efficace e completa di tutti i portatori di interessi prima dell'adozione di orientamenti specifici.

9. TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI E DIMENSIONE ESTERNA DEL DGPR

- 35) Per quanto riguarda il trasferimento di dati personali verso paesi terzi, il Consiglio sottolinea che lo sviluppo di qualsiasi futuro strumento per il trasferimento dei dati deve continuare a proteggere sufficientemente i dati personali delle persone nell'UE e rispettare i requisiti stabiliti dalla giurisprudenza della CGUE, garantendo in tal modo una tutela efficace delle persone e la certezza del diritto per i titolari del trattamento.
- 36) Il Consiglio ritiene che le decisioni di adeguatezza adottate a norma dell'articolo 45 del GDPR siano uno strumento essenziale che facilita e promuove la circolazione internazionale dei dati con fiducia e fa del modello di protezione dei dati europeo un punto di riferimento a livello mondiale. A tale riguardo, il Consiglio invita la Commissione europea ad aumentare la trasparenza del suo processo di valutazione e a presentare una strategia globale e coerente per le future decisioni di adeguatezza che consideri anche l'opportunità di decisioni di adeguatezza settoriali o subnazionali e i relativi vantaggi. Il Consiglio sottolinea che il riesame in corso delle precedenti decisioni di adeguatezza adottate dalla Commissione sulla base dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE deve essere completato in via prioritaria, anche nell'ottica di orientare l'elaborazione di una futura strategia dell'UE in materia di adeguatezza.

- 37) Il Consiglio riconosce i vantaggi di altri strumenti di trasferimento previsti dal GDPR e ritiene che le linee guida dell'EDPB al riguardo si siano rivelate utili, in particolare per quanto riguarda le clausole contrattuali tipo. Rileva tuttavia che alcuni strumenti di trasferimento non sono stati utilizzati pienamente a causa della mancanza di iniziative volte a promuoverne lo sviluppo e della complessità del processo di adozione. Alcuni tipi specifici di trasferimenti, in particolare a titolari o a responsabili del trattamento che non sono stabiliti nell'UE ma le cui attività di trattamento rientrano nell'ambito di applicazione del GDPR, si gioverebbero di appositi strumenti di trasferimento, il cui sviluppo merita di essere ulteriormente esaminato. Il Consiglio ritiene pertanto che debbano essere incoraggiati ulteriori orientamenti e sostegno per facilitare l'adozione e l'uso di strumenti di trasferimento, quali il codice di condotta, le certificazioni e le norme vincolanti d'impresa, anche agevolando le procedure di adozione e un approccio settoriale.
- 38) Il Consiglio accoglie con favore il rafforzamento della cooperazione tra autorità nazionali di controllo e autorità dei paesi terzi, che è essenziale per garantire un'efficace protezione dei diritti degli interessati. Lo sviluppo di reti in cui tale cooperazione potrebbe essere ulteriormente istituita e l'adozione di strumenti dedicati per la cooperazione e l'attuazione a livello internazionale potrebbero rafforzare l'applicazione globale e coerente del GDPR nell'economia digitale globalizzata.
- 39) Tuttavia, il Consiglio riconosce le sfide che permangono in relazione all'applicazione del GDPR nei confronti delle imprese che non sono stabilite nell'Unione europea, il che solleva preoccupazioni in merito alla parità di condizioni con i titolari del trattamento stabiliti nell'Unione europea e all'effettiva protezione delle persone fisiche. Invita l'EDPB e la Commissione europea a valutare l'opportunità di sviluppare strumenti dedicati, o di utilizzare su quelli esistenti, al fine di agevolare l'applicazione del GDPR in tali casi.

10. ARTICOLAZIONE TRA IL GDPR E GLI ALTRI ATTI LEGISLATIVI DELL'UE, IN PARTICOLARE I NUOVI REGOLAMENTI APPLICABILI AL SETTORE DIGITALE.

- 40) Il Consiglio sottolinea che dal 2018 l'Unione europea ha adottato nuovi atti legislativi, in particolare i nuovi quadri giuridici applicabili al settore digitale, la cui attuazione può interagire con le disposizioni del GDPR. In tale contesto, ricorda la necessità di garantire la coerenza e di impedire la frammentazione del panorama giuridico dell'UE in materia di protezione dei dati personali. A tal fine, qualsiasi nuova normativa dell'UE contenente disposizioni relative al trattamento dei dati personali dovrebbe essere coerente con il GDPR e con la giurisprudenza della CGUE.
- 41) Onde garantire l'applicazione continua ed efficace del GDPR, il Consiglio raccomanda all'EDPB di adottare, ove necessario, pareri e orientamenti specifici per chiarire le modalità di applicazione delle disposizioni del GDPR alla luce dei nuovi obblighi derivanti da altri atti del diritto dell'UE. Questa resta una questione di grande importanza da affrontare, non da ultimo in relazione alla nuova normativa dell'UE per il settore digitale (regolamento sui mercati digitali, regolamento sui servizi digitali, regolamento relativo alla governance dei dati, regolamento sui dati, regolamento sull'intelligenza artificiale, ecc.), ma anche in relazione alla normativa in altri settori quali i dati aperti, le attività di contrasto, la cibersecurity o la concorrenza. In tale contesto, il Consiglio ritiene che la cooperazione tra le competenti autorità di regolamentazione sia fondamentale per garantire un'attuazione efficace e la certezza del diritto.

11. CONCLUSIONI

- 42) A cinque anni dall'inizio della sua effettiva applicazione, il Consiglio ritiene che, in generale, il regolamento generale sulla protezione dei dati resti un quadro giuridico adeguato per la protezione dei dati personali delle persone fisiche nell'Unione e sottolinea l'importanza di continuare a garantirne l'attuazione efficace e coerente. In tale contesto, invita la Commissione europea a effettuare una valutazione globale e completa, nella sua prossima relazione, in merito all'applicazione e al funzionamento del regolamento.
- 43) Il Consiglio sottolinea che il GDPR ha garantito efficacemente un maggiore livello di protezione dei dati personali in tutta l'Unione e che la sua attuazione all'interno delle organizzazioni ha dato luogo a una cultura di protezione dei dati più forte e, in generale, a una maggiore considerazione per la governance dei dati. Tenuto conto dell'influenza positiva del GDPR a livello globale, il Consiglio ritiene che sia necessario adoperarsi per promuovere il regolamento quale volano di innovazione affidabile, responsabile ed etica nell'economia digitale.
- 44) Il Consiglio ritiene che i margini lasciati alla legislazione nazionale per definire un quadro specifico relativo a determinati tipi di attività di trattamento restino utili, pertinenti e si siano dimostrati un approccio efficace.
- 45) Il Consiglio invita la Commissione europea a effettuare la sua prossima valutazione tenendo conto delle rimanenti difficoltà incontrate dalle organizzazioni sia pubbliche che private, e sottolinea l'importanza che l'EDPB e le autorità nazionali di controllo sviluppino orientamenti pertinenti e strumenti pratici. Sottolinea in particolare la necessità di chiarimenti e di ulteriori orientamenti concisi, pratici e facilmente comprensibili, come indicato nella presente posizione.

- 46) Il trasferimento di dati personali verso paesi terzi e la dimensione internazionale del GDPR rimangono di fondamentale importanza, in particolare alla luce della globalizzazione dell'economia digitale e degli sviluppi tecnologici. In tale contesto, il Consiglio invita la Commissione europea a completare in via prioritaria il riesame delle decisioni di adeguatezza esistenti e a presentare una strategia globale per l'adozione delle decisioni di adeguatezza future. Dovrebbe essere considerato prioritario anche l'ulteriore sviluppo di altri strumenti per il trasferimento dei dati nel quadro del GDPR.
- 47) Il Consiglio ritiene che l'effettiva applicazione del GDPR debba essere valutata anche nel contesto delle nuove tecnologie e degli ulteriori sviluppi legislativi a livello di UE che incidono sul trattamento dei dati personali, al fine di garantire la coerenza, la certezza del diritto e l'effettiva tutela del diritto fondamentale delle persone alla protezione dei loro dati personali.
-